

Contratto Collettivo Integrativo di Ente dei Dirigenti e dei Professionisti

Anno 2016

ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE
IL PRESIDENTE
(Dr. Renzo Boretti)

Sezione Dirigenti

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente Accordo Integrativo si applica al personale dirigente di seconda fascia dell'Ente con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato (CCNL Area VI - enti pubblici non economici) ai sensi dell'art. 16 della Legge Istitutiva di EAUT. L'accordo riguarda il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 e conserva la sua efficacia, salvo modifiche, fino al successivo e comunque non oltre il CCNL ex art. 13 della Legge Istitutiva di EAUT: a tale proposito le parti si danno reciprocamente atto di quanto stabilito dall'art. 13 della Legge istitutiva di EAUT e pertanto della permanente fase transitoria del regime contrattuale di riferimento.
2. Le parti si danno atto che il fondo reso disponibile è oggetto di contenimento rispetto a quanto derivante dalla sua quantificazione storica come prevista nell'art. 17 della Legge istitutiva di EAUT (anno 2011) a seguito dell'indirizzo impartito con decorrenza 2012 dalle Regioni Umbria e Toscana tramite deliberazioni del 15 ottobre dello stesso anno.

Art. 2

(Costituzione e ammontare del Fondo)

1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia, è definito utilizzando le risorse economiche indicate nell'art. 42 del CCNL 5 aprile 2001, biennio economico 1998/1999, nell'art. 3 del CCNL 5 aprile 2001, biennio economico 2000/2001 così come integrate dagli artt. 59 del CCNL 1° agosto 2006 relativo al quadriennio 2002/2005 e dall'art. 7 CCNL 1° agosto 2006, biennio economico 2004/2005 nonché dall'art. 21 CCNL 21/07/2010 quadriennio normativo 2006-2009 (biennio economico 2006-2007) e dall'art. 7 CCNL 21/07/2010 biennio economico 2008-2009. Al riguardo i criteri logici e di calcolo adottati ai fini della determinazione delle risorse complessive erano risultati quelli di cui all'art. 2 del CCIE di EIUT per il 2011 cui è fatto rinvio, risorse le quali sono transitate ai sensi dell'art. 16 della Legge Istitutiva di EAUT nei fondi per il trattamento accessorio, dovendosi per altro tener conto di quanto determinato a tale proposito come indirizzo da parte delle Regioni Vigilanti con rispettivi atti nell'anno 2012.


Art. 3

(Utilizzazione e ripartizione del fondo)

1. Il Fondo, costituito ai sensi dell'art. 2, è utilizzato per il finanziamento della retribuzione di posizione e di quella di risultato, tenendo conto dei valori e delle condizioni imposte dagli articoli 58 e 7 rispettivamente del I e del II biennio dei CCNL sottoscritti il 1° agosto 2006, nonché dall'art. 58 CCNL 21/07/2010 quadriennio normativo 2006-2009 (biennio economico 2006-2007) e dagli artt. 5 e 8 del CCNL 21/07/2010 biennio economico 2008-2009 tenuto conto del Documento di valutazione del rendimento del personale.
2. Per la retribuzione dei Dirigenti resta confermato (e pertanto invariato) quanto stabilito e previsto dall'art. 3, comma 2 del CCIE per l'anno 2013.

Art. 4

(Verifica e valutazione dei risultati)



1. Le prestazioni, l'attività organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate anche nell'apposito Documento di Valutazione del rendimento del personale che è compito del CdA adottare assistito a tal fine dal Nucleo Valutazione.

Art. 5
(Retribuzione di risultato)

1. L'ammontare della retribuzione di risultato è fissato, ai sensi dell'art.23 comma 1 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009, in misura non inferiore al 15% del totale della disponibilità del Fondo e viene corrisposto in misura proporzionale alla retribuzione di posizione (al netto di incrementi per incarico speciale dighe) spettante ai dirigenti.
2. La valutazione della prestazione dei dirigenti ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato viene effettuata attraverso i meccanismi previsti nell'apposito Documento di Valutazione del rendimento del personale e relativo sistema di valutazione

Art. 6
(Somme non attribuite)

1. Le risorse del fondo che risultano eventualmente disponibili a consuntivo costituiscono economie per l'Amministrazione.

Art. 7
(Incarichi del Dirigente)



1. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti con i criteri e le modalità previsti nel Regolamento di Organizzazione adottato con Deliberazione 06/05/2014 n.43 tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 13 della Legge istitutiva di EAUT e pertanto della permanente fase transitoria del regime contrattuale di riferimento.

Art. 8
(Formazione e aggiornamento)

1. Il programma della formazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti è finalizzato a diffondere comportamenti organizzativi per lo sviluppo dei valori e della cultura aziendale ed è orientato non solo ad accrescere le conoscenze nell'esecuzione delle diverse attività ma anche a sviluppare la partecipazione al processo di programmazione, a migliorare il sistema di relazioni, a potenziare l'apporto nella realizzazione degli obiettivi e la capacità di contribuire al miglioramento continuo dei processi.
2. Il dirigente può anche partecipare senza oneri per l'Ente a iniziative di formazione ed aggiornamento professionale nel rispetto degli obiettivi formativi indicati nel presente articolo.
3. Qualora l'Amministrazione riconosca l'effettiva coerenza tra l'attività di formazione cui il dirigente partecipa ed i citati obiettivi, può procedere all'erogazione del rimborso delle spese debitamente documentate sostenute dall'interessato per l'iscrizione al corso.

Art. 9
(Rilevazione della presenza giornaliera)

1. Fermo il principio di auto-disciplina dell'orario in ragione dell'ufficio espletato, l'Ente ha tuttavia introdotto un meccanismo di rilevazione della presenza giornaliera (mattutina e pomeridiana) operante attraverso una singola strisciatura del badge.



FP CGIL


ASA


• Sezione Professionisti

Art. 10

(Campo di applicazione, durata, decorrenza)

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale appartenente all'area dei professionisti in servizio presso l'Ente (CCNL Area VI - enti pubblici non economici) ai sensi dell'art. 16 della Legge Istitutiva di EAUT. L'accordo riguarda il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 e conserva la sua efficacia, salvo modifiche, fino al successivo e comunque non oltre il CCNL ex art. 13 della Legge Istitutiva di EAUT: a tale proposito le parti si danno reciprocamente atto di quanto stabilito dall'art. 13 della Legge istitutiva di EAUT e pertanto della permanente fase transitoria del regime contrattuale di riferimento.
2. Le parti si danno atto che il fondo reso disponibile è oggetto di contenimento rispetto a quanto derivante dalla sua quantificazione storica come prevista nell'art. 17 della Legge istitutiva di EAUT (anno 2011) a seguito dell'indirizzo impartito con decorrenza 2012 dalle Regioni Umbria e Toscana tramite deliberazioni del 15 ottobre dello stesso anno.
3. Il personale dell'Area Professionisti consta di due livelli differenziati di responsabilità per contingenti pari a due unità nel primo livello e due unità nel secondo livello.
4. Per lo sviluppo dal I al II livello si applica l'art. 12 c. 3, 4 e 5 del CCNL 21/07/2010 (biennio economico 2008-2009). Le modalità della procedura selettiva saranno successivamente definite nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali.

Art. 11

(Costituzione e ammontare del Fondo)

1. Sono confermate, con integrazioni e modifiche di cui all'art. 39 CCNL 21/07/2010 quadriennio normativo 2006-2009 (biennio economico 2006-2007), all'art. 12 CCNL 21/07/2010 biennio economico 2008-2009, all'art. 101 del CCNL 2002/2005, le disposizioni previste dall'art. 42, comma 2, del CCNL 16 febbraio 1999, biennio economico 1998/1999, integrate dall'art. 4 del CCNL del 14 marzo 2001, biennio economico 2000/2001 e dagli artt. 1 e 6, comma 2 del CCNL dell'8 gennaio 2003, in ordine alle modalità e ai criteri per la quantificazione e l'utilizzo delle risorse del Fondo suddetto relativo ai professionisti. Al riguardo i criteri logici e di calcolo adottati ai fini della determinazione delle risorse complessive erano risultati quelli di cui all'art. 11 del CCIE di EIUT per il 2011 cui è fatto rinvio, risorse le quali sono transitate ai sensi dell'art. 16 della Legge Istitutiva di EAUT nei fondi per il trattamento accessorio, dovendosi per altro tener conto di quanto determinato a tale proposito come indirizzo da parte delle Regioni Vigilanti con rispettivi atti nell'anno 2012.

Art. 12

(Indennità di funzione professionale)

1. In attuazione del comma 3, art. 101 del CCNL 1 agosto 2006, per finalità di semplificazione della struttura retributiva, in luogo delle indennità previste dall'art. 90, comma 1, lett. B, punti b1, b2, b3 del CCNL 11/10/1996 viene corrisposta ai professionisti un'unica indennità di funzione professionale connessa con l'esercizio delle funzioni di professionista, finalizzata a remunerare le responsabilità, i rischi, gli oneri, le esigenze di autoaggiornamento e

DB

19

CCNL
GAN

l'arricchimento professionale, così come previsto dall'art. 14, comma 1, n. 4 del CCIE per il 2013 nelle entità ivi previste. L'importo annuo è corrisposto con cadenza massimo bimestrale. Tale compenso è stato corrisposto in modo transitoriamente e tendenzialmente stabile a decorrere dalla sua istituzione e viene confermato provvisoriamente per l'anno 2016, dandosi comunque atto che la sua articolazione è maturata nel processo riorganizzativo che ebbe a riguardare EIUT nell'anno 2010 e poi transitato in EAUT che ulteriore riorganizzazione ha ex lege comportato.

2. Rimangono fermi, inoltre, le discipline e gli importi come modificati dall'art. 39, comma 2, CCNL 21/07/2010 quadriennio normativo 2006-2009 (biennio economico 2006-2007) e dall'art. 10, comma 2, CCNL 21/07/2010 (biennio economico 2008-2009) nonché dall'art. 101, comma 1, del 1° agosto 2006, relativi alle indennità professionali dei professionisti di area diversa da quella legale (art. 19 comma 7 CCNL 10/07/1997) e le indennità dei professionisti legali (art. 19 comma 6 CCNL 10/07/1997)
3. L'indennità di cui al comma 1 viene inoltre incrementata di quanto stabilito dall'art. 14, comma 3, n. 6 del CCIE per il 2013 in presenza di svolgimento delle attività ex lege ivi previste. A tali oneri si fa fronte tramite risorse proprie e preesistenti del fondo ("risorse storicizzate") e pertanto esso non causa aggravio di spesa per l'amministrazione.
4. Vi sono inoltre i compensi ex lege di cui all'art. 93 (già 92) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. (ora art.113 Dlgs 50/2016) Delle correlative risorse variabili è dato annualmente conto ed esse costituiscono agli effetti di bilancio una "partita di giro", in quanto correlate e da ricondurre a parte della quota per spese generali in avanzamento di opere concessionate delle quali seguono propria contabilità in linea con le disposizioni che disciplinano tale materia. Quanto allo stanziamento vedasi apposita voce di Bilancio preventivo 2016 adottato dal CdA di EAUT ed approvato dalle Regioni vigilanti da considerarsi parte integrante del documento di costituzione/utilizzo dei fondi di amministrazione fermo restando che tale onere non causa aggravio di spesa per l'amministrazione in ragione delle caratteristiche sopra-enunciate. Tale materia è inoltre oggetto di specifica regolamentazione ed è definita secondo le modalità previste dalla Legge.


Art. 13 (Retribuzione di risultato)

1. In applicazione dell'art. 4, comma 7, del CCNL del 14 marzo 2001 e dell'art. 90, comma 1, lett. C) del CCNL 1994/1997, viene attribuita ai professionisti di cui al presente accordo una retribuzione di risultato legata al raggiungimento di obiettivi specifici e destinata a incentivare il raggiungimento di risultati predefiniti, la qualità delle prestazioni e la valorizzazione di posizioni particolari per responsabilità o gravosità.
2. Alla retribuzione di risultato dei professionisti è destinata una quota significativa della disponibilità del Fondo che viene corrisposta in misura proporzionale alla indennità unica permanente di funzione spettante ai professionisti medesimi.
3. La valutazione della prestazione dei professionisti ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato viene effettuata attraverso i meccanismi previsti nell'apposito Documento di valutazione del rendimento del personale e relativo sistema di valutazione che è compito del CdA adottare assistito a tal fine dal Nucleo Valutazione. Il raggiungimento degli obiettivi assegnati viene valutato con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate anche nell'apposito citato Documento di valutazione.

DB


AG

St



FF CGIL

GAN

Cisl


Art. 14
(Benefici di natura assistenziale e sociale)

1. Resta confermata la disciplina della concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale ai professionisti destinatari del presente accordo, ai sensi dell'art. 27 del CCNL del 14 febbraio 2001 e dell'art. 80, comma 1, lettera p) del CCNL 2002/2005.

Art. 15
(Formazione)

1. La formazione e l'aggiornamento professionale sono assunti dall'Ente come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze professionali all'evoluzione delle discipline e dei contesti di riferimento, nonché ai mutamenti organizzativi e tecnologici interni, nell'obiettivo di arricchire il patrimonio cognitivo del professionista in relazione a responsabilità attribuitegli, per la più efficace esplicazione dell'apporto professionale nell'interesse dell'Ente stesso (ai sensi dell'art. 87 CCNL 2002/2005).
2. I programmi di formazione e di aggiornamento dei professionisti sono individuati tenendo altresì conto degli obblighi di formazione professionale continua stabiliti dai rispettivi Ordini Professionali.
3. Le scelte delle iniziative formative dovranno orientarsi alle seguenti linee:
 - Aggiornamento specialistico, volto ad aggiornare e a sviluppare il "portato professionale" nella sua componente "tecnica";
 - Formazione generale strategica, volta a sostenere e sviluppare l'armonizzazione, in particolare, fra il contributo dei professionisti e gli specifici settori nei quali sono incardinati ed operano.
4. La partecipazione ad iniziative di aggiornamento professionale, nell'ambito di appositi percorsi programmati individuali viene concordata dall'Ente con i professionisti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
5. Il professionista può partecipare, con propria iniziativa per un periodo massimo annuale di quindici giorni, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano in linea con le finalità indicate nel comma 1; al professionista può inoltre essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
6. Nel caso di cui al punto 5, l'Ente può procedere al rimborso delle spese sostenute dal professionista, debitamente documentate, qualora venga riconosciuta l'effettiva connessione dell'aggiornamento professionale svolto da questi con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli.

Art. 16
(Rilevazione della presenza giornaliera)

1. Fermo il principio di auto-disciplina dell'orario in ragione dell'ufficio espletato, l'Ente ha tuttavia introdotto un meccanismo di rilevazione della presenza giornaliera (mattutina e pomeridiana) operante attraverso una singola strisciatura del badge.

Art. 17
(Somme non attribuite)

1. Le risorse del fondo che risultano eventualmente disponibili a consuntivo costituiscono economie per l'Amministrazione.

RB

19 *fr*

FR 6/11
6/11
AS
AS